



## ATTENZIONE

### Da leggere attentamente prima di firmare il modulo di richiesta anticipazione

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

*SPESE SANITARIE, PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI, RICONOSCIUTI DALLE  
COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE*

L'anticipazione è concessa per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge (purché non legalmente separato o divorziato) o ai figli (anche se adottati o affiliati), per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La convivenza deve risultare da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre a corredo della richiesta, ad eccezione dei figli che, in caso di separazione o divorzio, siano stati affidati all'altro genitore.

La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata dal lavoratore entro sei mesi dall'effettuazione della spesa.

L'anticipazione è concessa previa attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi legate a gravi situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'associato libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

Qualora l'iscritto abbia in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata da una dichiarazione firmata dalla società erogante di estinzione del debito ovvero di autorizzazione all'anticipazione.

L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza dell'eventuale accompagnatore, ecc.).

L'importo massimo concedibile non può essere superiore al 75% dell'intera posizione ed in ogni caso non può superare gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e documentati.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- ✓ Fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti<sup>1</sup>;
- ✓ Copia di un valido documento di identità;
- ✓ Attestazione di estinzione del debito ovvero autorizzazione all'anticipazione rilasciata dalla società Finanziaria.

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

---

<sup>1</sup> Sono accolte le domande corredate da preventivo di spesa, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione definitiva, costituita dalla fattura/ricevuta fiscale.

## ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO

Per prima casa di abitazione, si intende l'abitazione ordinaria e stabile dell'iscritto e del suo nucleo familiare, ubicata nel comune sede di lavoro dell'iscritto o di residenza del medesimo e del suo nucleo familiare.

L'anticipazione non è concessa quando l'iscritto sia proprietario, anche in comunione con il coniuge, altri immobili di civile abitazione ubicato nei comuni come sopra definiti.

Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio.

L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad acquisizioni perfezionate nei sei mesi precedenti la richiesta.

L'importo massimo concedibile non può essere superiore al 75% dell'intera posizione ed in ogni caso non può superare l'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

Nel documento deve inoltre essere dichiarato se, per la stessa fattispecie, l'iscritto ha richiesto un'anticipazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile.

In caso di concessione da parte dell'azienda di un'anticipazione sul TFR per l'acquisto dello stesso immobile, viene concesso dal Fondo un importo fino a concorrenza dell'onere complessivo, come sopra determinato.

Qualora l'iscritto abbia in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata altresì dall'attestazione di estinzione del debito, firmata dalla società erogante.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- ✓ Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (e dunque, rispettivamente, il contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, l'atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa e del titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio)<sup>2</sup>.
- ✓ Copia di un valido documento di identità;
- ✓ Attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria.

Nell'ipotesi di costruzione in proprio occorre produrre:

- ✓ concessione edilizia
- ✓ titolo di proprietà del terreno
- ✓ fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento delle spese relative a:
  - progettazione dei lavori
  - acquisto dei materiali
  - esecuzione dei lavori
  - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
  - relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  - perizie e sopralluoghi
  - imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori
  - oneri di urbanizzazione.

<sup>2</sup> Sono accolte le domande corredate da contratto preliminare di compravendita, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dal rogito notarile.

La documentazione di cui sopra può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dall'iscritto.

In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va comprovata, entro sei mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza; nel caso di costruzione in proprio, deve essere presentato anche il certificato comunale di ultimazione lavori in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dall'iscritto (contemporaneamente o successivamente alla richiesta di anticipazione, ma non oltre i sei mesi dalla ultimazione degli stessi). L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

### **ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI DELL'ISCRITTO**

L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio (anche se adottato od affiliato) e del suo eventuale nucleo familiare.

La destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquistato va comprovata, entro sei mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tale obbligo per cause non imputabili al richiedente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

L'anticipazione non è concessa quando il figlio, anche in comunione con il coniuge, sia proprietario di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune ove è sito l'immobile per la cui acquisizione si richiede l'anticipazione. La relativa circostanza dovrà essere asseverata mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Per gli altri aspetti, si applica la disciplina di cui al precedente punto "*Acquisto prima casa di abitazione per l'iscritto*".

### **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CUI ALLE LETTERE a), b), c) e d) DELL'ART. 31, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, n. 457 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

L'anticipazione è concessa per i seguenti motivi:

- a) interventi manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

L'importo massimo concedibile non può essere superiore al 75% dell'intera posizione ed in ogni caso non può superare gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento, per le seguenti tipologie di spese:

- progettazione dei lavori
- acquisto dei materiali
- esecuzione dei lavori
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- perizie e sopralluoghi
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori
- oneri di urbanizzazione
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento e dalle circolari di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Qualora l'iscritto abbia in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata altresì dall'attestazione di estinzione del debito, firmata dalla società erogante.

La richiesta di anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ dichiarazione resa e sottoscritta dall'iscritto, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione
- ✓ atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento
- ✓ copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia)
- ✓ elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori
- ✓ ricevute di pagamento dell'ICI dovuta dal richiedente
- ✓ dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione
- ✓ indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della domanda di accatastamento
- ✓ eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio.
- ✓ Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento<sup>3</sup>.
- ✓ Copia di un valido documento di identità;
- ✓ Attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria.

La documentazione di cui sopra può essere inviata in fotocopia, siglata per conformità, dall'iscritto.

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

---

<sup>3</sup> Sono accolte le domande corredate da preliminari di spesa, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dalla fattura/ricevuta fiscale.

## ULTERIORI ESIGENZE DELL'ISCRITTO

L'anticipazione è concessa per esigenze personali, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste alle lettere a) e b) del comma 2, art. 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Rientrano in tale ambito, altresì, le anticipazioni fruibili durante:

- periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 6 marzo 2000, n. 53;
- periodi di godimento dei congedi parentali di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Qualora l'iscritto abbia in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata altresì dall'attestazione di estinzione del debito, firmata dalla società erogante.

L'importo massimo concedibile non può essere superiore al 30% dell'intera posizione.

L'anticipazione è concessa dietro semplice richiesta dell'iscritto.

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

## **INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 30 GIUGNO 2003**

### **(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e successive modificazioni, in relazione ai dati personali che **FONDOPOSTE** deve trattare, Le forniamo la seguente informativa.

**FONDOPOSTE**, con sede in Roma, Viale Europa 175, titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati personali che La riguardano, forniti con il presente modulo di adesione e gli altri, liberamente conferiti, che verranno raccolti nel corso del rapporto di associazione, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche:

- a) per l'esatto adempimento degli obblighi anche informativi derivanti correlati alla funzione svolta rapporto di associazione e per ogni altro obbligo derivante da legge o regolamento applicabile alla funzione stessa; con riferimento alle predette finalità il Fondo potrebbe comunicare i suoi dati a soggetti che gestiscono i contributi previdenziali complementari (Assicurazioni, SIM, Banche) e a soggetti deputati all'erogazione delle stesse prestazioni previdenziali (Assicurazioni, Ministero del Lavoro, Commissione di vigilanza sui Fondi); per questi fini il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza di essi il rapporto non potrebbe essere regolarmente gestito;
- b) per finalità di promozione delle prestazioni del Fondo stesso effettuate, a seguito del suo specifico consenso, anche attraverso lettere, telefono, fax, posta elettronica, sms; per questi fini il conferimento dei dati è facoltativo; il rifiuto precluderà solo l'invio da parte del Fondo di materiale pubblicitario. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Fondoposte, al quale Lei potrà rivolgersi direttamente per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.